



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

OGGETTO: Piano straordinario ex art. 4 del d.l. n. 117/2025.

L'art. 4 del d.l. n. 117/2025 ha previsto che:

"1. I capi degli uffici individuati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2, entro dieci giorni dalla comunicazione dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura previsti dalle medesime norme, predispongono un piano straordinario, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, in deroga ai limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dal Consiglio superiore, che consenta il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il piano straordinario è predisposto tenendo conto del disposto dell'articolo 7ter, comma 2 bis, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e in maniera tale che la deroga ai limiti dei carichi esigibili non comprometta la qualità del servizio e della prestazione lavorativa dei magistrati.

2. In attuazione del piano possono essere derogati i criteri di assegnazione degli affari, nonché riassegnati affari già assegnati, in deroga alle ordinarie procedure di variazione tabellare e di riassegnazione degli affari previste dagli articoli 7 bis e 7 ter, del regio decreto n. 12 del 1941. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva approvazione.

3. Nell'elaborazione del piano il capo dell'ufficio può disporre che i magistrati assegnatari di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano, ai quali sono assegnati, in forza del piano, fascicoli in materie rientranti nelle macroaree interessate, possono posporre la trattazione dei primi per dare prevalenza a quelli rientranti nelle materie indicate nel piano. Qualora il piano sia rispettato, si considerano giustificati gli eventuali ritardi nel compimento degli atti relativi agli affari già assegnati nelle materie estranee, purché siano conseguenza

della partecipazione al piano. Della positiva partecipazione al piano da parte del singolo magistrato il Consiglio superiore della magistratura tiene conto ai fini di ogni successiva valutazione che lo riguarda.

4. Il piano e i provvedimenti conseguenti cessano di avere ogni efficacia il 30 giugno 2026”.

Con delibera in data 3.9.2025, prot. n. P13834/2025, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato le Linee guida relative agli adempimenti dei dirigenti degli uffici previsti dalla citata disposizione, precisando, in primo luogo che il Piano straordinario, da adottarsi entro il 13.9.2025 (quest'ultimo, tuttavia, è un “termine non perentorio che deve essere coordinato con l'esito degli interpelli”), è lo strumento con il quale i predetti dirigenti individuano una serie di misure organizzative funzionali al conseguimento degli obiettivi del PNRR e riguardanti i magistrati in servizio presso l'ufficio, volte a “definire i procedimenti civili maturi per la decisione indicati nel Programma di definizione onde garantirne la conclusione entro il 30.6.2026, tenendo conto di quelli che potrebbero essere assegnati ai magistrati trasferiti ex art. 2 o applicati ex art. 3 D.L. 117/2025”.

Detto piano deve contemplare, in particolare:

- a) il numero degli ulteriori procedimenti civili, nelle macromaterie di interesse, da definire per garantire il raggiungimento degli obiettivi finali di smaltimento e di riduzione del DT;
- b) l'individuazione tra i predetti procedimenti - anche con l'ausilio dei presidenti di Sezione, dei presidenti dei collegi e, ove occorra, di tutti i magistrati dell'ufficio - di quelli definibili entro il 30.6.2026, con la relativa elencazione specifica (numero di ruolo, materia e data presunta di definibilità);
- c) le scelte organizzative volte a tentare di definire, tutti o parte di tali procedimenti definibili, entro il 30.6.2026.

Le linee guida emanate dal C.S.M. hanno espressamente previsto che, tra le scelte organizzative per portare a termine entro il 30.6.2026 sia i procedimenti maturi per la decisione, sia quelli definibili, il dirigente potrà, a titolo esemplificativo:

“1) assegnare ai magistrati assegnatari di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano fascicoli in materie rientranti nelle macroaree interessate;

2) solo ove strettamente necessario, destinare alla trattazione degli affari civili rilevanti per il PNRR magistrati del settore penale che abbiano manifestato

disponibilità o che abbiano ruoli compatibili con l'aggravio di lavoro, avendo cura di assegnare loro affari di pronta soluzione (tra i quali, per esempio, alcuni affari in materia di protezione internazionale e cittadinanza non involgenti particolare specializzazione);

3) per le sole Corti, ...

4) **assegnare, riassegnare e redistribuire procedimenti rilevanti per il PNRR, nonché riequilibrare carichi di lavoro inerenti ad affari rilevanti per il PNRR, anche in deroga alle vigenti tabelle dell'ufficio e alla normativa secondaria in materia tabellare;**

5) **adottare ogni altra misura ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi PNRR in relazione alla situazione dell'ufficio, purché supportata da criteri oggettivi e predeterminati ove inerenti all'assegnazione di affari e alla destinazione di magistrati a sezioni, collegi o posizioni tabellari".**

È stato altresì stabilito, nella richiamata delibera, che:

- "le disposizioni contenute nel Piano straordinario possono **derogare ai limiti dei carichi esigibili** di lavoro individuati dal Consiglio superiore, ma il dirigente deve tenere conto del disposto dell'art. 7 ter, comma 2 bis, o.g. (che prevede l'obbligo di verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi) e fare in modo che la deroga ai carichi esigibili non comprometta la qualità del servizio e della prestazione lavorativa (la deroga ai carichi esigibili non può, comunque, superare il 20% del 75^o percentile indicato con la delibera del 6.11.2024 per i diversi uffici, settori, macromaterie, sezioni o provvedimenti o del carico esigibile dell'ufficio approvato, quando superiore al 75^o percentile);

- i provvedimenti attuativi delle previsioni del Piano straordinario possono essere adottati **in deroga alle ordinarie procedure di variazione tabellare e di riassegnazione degli affari** previste dagli articoli 7 bis e 7 ter del regio decreto n. 12 del 1941 (la deroga all'art. 7 bis o.g. costituisce deroga esclusivamente procedurale; in quanto tale, consente di non rispettare le previsioni tabellari riguardanti i termini entro cui porre in essere determinati adempimenti (ad es. osservazioni e controdeduzioni, pareri del C.G., approvazione finale), il parere del C.G., il meccanismo del silenzio assenso, la motivazione della assoluta necessità e urgenza di provvedere, l'elaborazione secondo i format; in altre parole, la deroga



attiene ai commi 2.1, 2.2., 2.3, 2.4 e 2.5 del citato art. 7 bis; la deroga all'art. 7 ter o.g. va interpretata nel senso che l'assegnazione e riassegnazione di affari può avvenire in deroga ai criteri previsti nella circolare sulle tabelle 2026/2029 e nelle vigenti tabelle degli uffici interessati, ma pur sempre sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che il dirigente dovrà esplicitare nel Piano).

Delineato il quadro normativo e regolamentare di riferimento, deve ora precisarsi che il Tribunale di Lagonegro non ha raggiunto gli obiettivi del P.N.R.R., tant'è che è stato individuato tra gli uffici giudiziari destinatari di applicazioni "da remoto" ai fini dell'eliminazione dell'arretrato e della riduzione della durata dei procedimenti civili (al riguardo si precisa che con delibera in data 1.10.2025, prot. n. 15555/2025, il C.S.M. ha applicato presso questo Ufficio un giudice cui dovranno essere assegnati 50 procedimenti non ultratriennali da definirsi entro il 30.6.2026).

Pur tuttavia, la dotazione organica del personale di magistratura di questo Tribunale non consente particolari margini di manovra al sottoscritto Presidente (insediatosi, peraltro, il 14.7.2025), al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Invero, alla **Sezione Civile** del Tribunale di Lagonegro sono attualmente addetti **otto giudici**, essendo vacante uno dei posti previsti in organico: **quattro** sono destinati alla trattazione degli affari civili contenziosi, di quelli di volontaria giurisdizione e delle controversie agrarie; **due** sono assegnati al settore dei Fallimenti e delle Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari; **due**, infine, sono addetti al settore Lavoro e Previdenza: di essi, uno fruisce di congedo per maternità dal 9 gennaio 2025 e l'altro, trasferito al Tribunale di Napoli, lascerà l'ufficio nel mese di gennaio del 2026, essendo stato disposto il posticipato possesso presso la sede di destinazione.

Alla **Sezione Penale** sono destinati **un Presidente e cinque giudici**: **tre** al dibattimento (ove si registra una vacanza di due unità) e **due** al settore Gip/Gup.

L'organico del Tribunale di Lagonegro si compone, dunque, oltre che dello scrivente, di un Presidente di Sezione (che, tra l'altro, sarà collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età nel marzo del 2026) e di tredici giudici.

Due di essi, addetti al settore civile, hanno presentato domanda di trasferimento ad altri uffici e hanno buone possibilità di ottenere un esito favorevole, stando alle graduatorie di recente pubblicate dal C.S.M.

Del resto, è noto che il Tribunale di Lagonegro è stato in passato ed è tuttora



soggetto a un continuo e rilevante turn over del personale di magistratura, che comporta frequenti e reiterate scoperture nella pianta organica e impedisce una proficua e razionale programmazione delle attività e, al contempo, un'efficace organizzazione del lavoro del ristretto numero di giudici di volta in volta in servizio.

Anche il posto di Presidente del Tribunale è rimasto scoperto per un rilevante lasso di tempo (per la precisione, per oltre un anno e mezzo, essendo il precedente titolare cessato dall'incarico nel gennaio del 2024 ed essendosi lo scrivente insediato il 14 luglio del corrente anno), circostanza, questa, che ha inevitabilmente determinato, nonostante l'encomiabile impegno profuso dal Presidente f.f., gravato da una notevole mole di lavoro ordinario, un rallentamento nell'adozione di misure organizzative volte a fronteggiare le numerose e pressanti esigenze derivanti dalla cronica carenza di organico.

Ciò posto, occorre a questo punto evidenziare, con preliminare rilievo, che dall'esame dei dati statistici ministeriali è dato evincere che il Disposition Time rilevato alla data del 30.6.2025, pari a 720 giorni, ha fatto registrare una significativa riduzione (per la precisione, del 29%) rispetto a quello riscontrato al 31.12.2019 (1.011 giorni) ed è risultato, quindi, non lontano dall'obiettivo finale fissato per il 30.6.2026 (riduzione del 40%).

Deve inoltre rilevarsi che dagli elenchi trasmessi allo scrivente dai giudici addetti al settore civile, in attuazione di quanto concordato nel corso della riunione tenutasi l'8.9.2025, è emerso che sui ruoli di quelli destinati alla trattazione degli affari contenziosi e di volontaria giurisdizione, nonchè delle controversie agrarie, sono allo stato pendenti 1.723 procedimenti maturi per la decisione, vale a dire che possono certamente essere definiti, con sentenza o altro provvedimento, entro il 30.6.2026.

Di essi, 1.057 risultano iscritti tra il 2017 e il 2022.

Sui ruoli dei giudici addetti al settore Lavoro e Previdenza, inoltre, sono pendenti 1.368 procedimenti maturi per la decisione, di cui 1.009 instaurati nell'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2022.

Complessivamente, i procedimenti civili **maturi per la decisione** pendenti dinanzi al Tribunale di Lagonegro sono, ad oggi, **3.091, di cui 2.066 iscritti tra il 2017 e il 2022.**

Tali elenchi sono stati regolarmente trasmessi al C.S.M. in data 12.9.2025.

In presenza di un così ragguardevole numero di procedimenti suscettibili di definizione entro il 30.6.2026, a fronte – di contro – di un'esigua compagine di

giudici in servizio presso questo Tribunale, appare davvero arduo, se non addirittura impossibile, ipotizzare e prevedere lo smaltimento della più gran parte dei prefati giudizi nel termine summenzionato, sì da addivenire al raggiungimento degli obiettivi rilevanti per il P.N.R.R.: basti pensare che, per assicurare la riduzione del 90% delle cause iscritte tra il 2017 e il 2022 e mature per la decisione, si dovrebbe dar corso alla definizione, in nove mesi, di 1.859 procedimenti, risultato all'evidenza assolutamente non raggiungibile con il supporto dei giudici (togati e onorari) attualmente in servizio.

Ciò nondimeno, nell'ottica di una piena condivisione degli intenti che hanno ispirato il legislatore e nella prospettiva di un tendenziale e auspicabile avvicinamento agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è doveroso procedere all'adozione di scelte organizzative che siano orientate a garantire la definizione, nella misura allo stato possibile, dei giudizi civili pendenti dinanzi a questo Tribunale.

In tale ambito, deve subito precisarsi che non può farsi ricorso all'apporto dei giudici del settore penale (nessuno dei quali, d'altronde, ha manifestato la propria disponibilità in tal senso, all'esito dell'interpello diramato da questo Presidente), dal momento che l'organico della Sezione è già privo di due unità, il che comporta non poche difficoltà anche nella composizione dei collegi dibattimentali, ragion per cui non è pensabile che possa distogliersi nemmeno uno dei giudici penali dall'esercizio esclusivo della sua attività in detto settore.

Ritiene dunque lo scrivente che la prima misura funzionale alla definizione (almeno in parte) dei procedimenti civili maturi per la decisione e rilevanti ai fini del P.N.R.R. sia l'assegnazione di una quota di essi ai due giudici addetti al settore Fallimenti ed Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari.

Il coinvolgimento dei predetti giudici, però, non potrà che essere limitato e marginale, dal momento che essi:

- 1) sono direttamente coinvolti, pur se solo parzialmente, nel raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., in quanto per il Disposition Time, come chiarito – *recte*: ribadito – dal C.S.M. con la nota del 16.9.2025, prot. n. 14235, vanno considerati i procedimenti per l'apertura delle liquidazioni giudiziali;
- 2) sono altresì preposti alla gestione di procedure che, per loro natura e per la rilevanza degli interessi in gioco (si pensi a quelle fallimentari e/o di risoluzioni della crisi d'impresa), necessitano di una sollecita trattazione e di una altrettanto rapida



definizione.

In ogni caso, dovendosi assicurare un incremento delle definizioni nel settore del contenzioso ordinario, gravato, ripetesi, da un notevole arretrato, appare equa e adeguata l'assegnazione a ciascuno dei giudici addetti al settore Fallimenti ed Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari (i quali, nel corso della citata riunione, hanno manifestato ampia disponibilità in tal senso) di 20 controversie civili che dovranno essere decise, con sentenza o in altro modo, entro e non oltre il 30.6.2026.

L'individuazione dei giudizi *de quibus* può essere effettuata tenendo conto dei suggerimenti forniti dai magistrati interessati (dott.ri Giuliana Santa Trotta e Aniello Maria De Piano) nel corso della riunione tenutasi l'8.9.2025, ossia di privilegiare i procedimenti in materia di opposizione a decreto ingiuntivo (in numero di 16) e di diritto bancario (nella misura di 4), che per molti versi sono affini a quelli di loro competenza.

Il criterio testè indicato si rivela quanto mai appropriato e, quel che più conta, funzionale ad una rapida definizione dei giudizi, che può essere certamente favorita mediante l'assegnazione di procedimenti vertenti su materie analoghe a quelle trattate in via ordinaria.

Con separato decreto si provvederà alla formale assegnazione alla dott.ssa Trotta e al dott. De Piano dei procedimenti che dovranno essere definiti nel termine sopra indicato.

Si precisa sin d'ora che detti procedimenti, in analogia con quanto previsto per i magistrati applicati da remoto, saranno individuati tra quelli – maturi per la decisione – iscritti negli anni 2022/2023, in modo da determinare un rilevante impatto anche nella riduzione del Disposition Time.

Altra misura che si rivela indispensabile in vista della riduzione dell'arretrato esistente presso il Tribunale di Lagonegro è l'incremento dei carichi esigibili dei giudici addetti al settore civile.

Come già evidenziato in premessa, la delibera del C.S.M. del 3.9.2025 ha espressamente stabilito che "le disposizioni contenute nel Piano straordinario possono derogare ai limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dal Consiglio superiore, ma il dirigente deve tenere conto del disposto dell'art. 7 ter, comma 2 bis, o.g. (che prevede l'obbligo di verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi) e



fare in modo che la deroga ai carichi esigibili non comprometta la qualità del servizio e della prestazione lavorativa.

La deroga ai carichi esigibili non può, comunque, superare il 20% del 75^o percentile indicato con la delibera del 6.11.2024 per i diversi uffici, settori, macromaterie, sezioni o provvedimenti o del carico esigibile dell'ufficio approvato, quando superiore al 75^o percentile.

Con riferimento al Tribunale di Lagonegro, i carichi esigibili individuati dal Dirigente per le singole macroaree non sono superiori al 75^o percentile, sicchè, ai fini che rilevano nella presente sede, non può che tenersi conto dei parametri fissati dal C.S.M. con la richiamata delibera.

Giova peraltro evidenziare che i giudici addetti al settore civile si occupano di diverse macromaterie (Contenzioso ordinario, Decreti ingiuntivi, Famiglia, Stato e Capacità delle persone, Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare, Volontaria giurisdizione), di guisa che per la determinazione dei carichi esigibili occorre adottare, quale parametro di riferimento, la ripartizione contenuta nel programma di gestione elaborato dal Dirigente dell'Ufficio.

In tale atto è stato precisato che “i giudici della Sezione civile sono adibiti, tenuto conto dei flussi delle sopravvenienze, per circa il 75% al contenzioso ordinario, per circa il 15% alla Famiglia, Stato e Capacità delle persone, per circa l'1% alla V.G. non in materia di famiglia, per circa il 2% ai procedimenti a cognizione sommaria o cautelare ...”.

Di conseguenza, l'incremento del carico esigibile, che appare congruo stabilire nella misura massima prevista dalla circolare del C.S.M. (*id est*: nel 20% del 75^o percentile) va rapportato, in percentuale, all'attività che il giudice espleta in ciascuna macromateria.

Ne deriva che, in relazione al Contenzioso ordinario”, il carico esigibile dev'essere individuato in 210 definizioni annue.

Con riferimento, invece, alla macromateria “Famiglia, Stato e Capacità delle persone”, il carico esigibile va determinato in 79 definizioni in un anno.

Dovendo tuttavia il computo delle definizioni essere effettuato in relazione al periodo di operatività del Piano straordinario (nove mesi), il carico esigibile enucleato nell'ambito del presente programma ammonta a **216** definizioni nei settori Contenzioso e Famiglia, da effettuarsi con sentenza o altro provvedimento

Per ciò che concerne, poi, il settore lavoro, occorre innanzitutto precisare che l'unico

giudice ad esso attualmente addetto (dott.ssa Gerardina Guglielmo) nel prossimo mese di gennaio 2026 lascerà l'ufficio, divenendo operativo il suo trasferimento al Tribunale di Napoli.

Va poi rimarcato che l'altro giudice (dott.ssa Claudia Crisci) fruisce di congedo per maternità e, allo stato, non si conosce quando rientrerà in servizio.

Nel Programma di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 predisposto dal Presidente del Tribunale f.f. è stata prevista una percentuale del 30% di "apporto alla macromateria Lavoro" e una del 70% alla "macromateria Previdenza", sicchè il carico esigibile - incrementato del 20% - viene determinato in 118 definizioni nella macromateria Lavoro e in 487 definizioni in quella Previdenza.

Nell'arco temporale di riferimento (1.10.2025 – 30.6.2026), il carico esigibile è pari a 90 definizioni nell'area Lavoro e 366 definizioni in quella Previdenza.

Il sottoscritto Presidente ritiene doveroso rimarcare, a questo punto, che alla realizzazione degli obiettivi del presente Piano concorreranno anche i giudici onorari di pace in servizio presso questo Ufficio, i quali hanno manifestato la loro ampia disponibilità in tal senso.

Giova da ultimo precisare che, in forza delle previsioni contenute nel presente Piano straordinario e allo scopo di raggiungere gli obiettivi di diminuzione del (notevole) arretrato e di riduzione del Disposition Time, i giudici potranno innanzitutto anteporre la trattazione di cause "seriali" e/o di immediata soluzione o, comunque, di controversie caratterizzate da particolare "semplicità", tenuto conto degli elementi fattuali o delle questioni giuridiche dedotte in lite.

Potranno, altresì, fare ampio ricorso a modelli decisorii semplificati (motivazione contestuale, rinvio a precedenti conformi, ordinanze decisorie, ecc.) e potranno anche avvalersi dell'apporto dei funzionari dell'Ufficio per il Processo al di là dei limiti fissati nelle cc.dd. schede obiettivo.

I giudici potranno, ancora, posporre nella calendarizzazione le controversie che necessitano di una complessa attività istruttoria o che implicano la risoluzione di problematiche giuridiche controverse e/o di particolare rilevanza e non supportate da orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del d.l. n. 117/2025, i giudici interessati dal presente Piano, dovendo occuparsi, in prevalenza, del contenzioso ordinario rilevante ai fini del P.N.R.R., che ha assunto, per espressa previsione legislativa, carattere di priorità, potranno posticipare la trattazione dei procedimenti loro



assegnati relativi a materie diverse.

Qualora il Piano sia rispettato, si considerano giustificati gli eventuali ritardi nel compimento degli atti inerenti ai processi aventi ad oggetto materie estranee alle macroaree *de quibus*, purchè detti ritardi siano conseguenza della partecipazione al Piano.

È rimessa, in ogni caso, al prudente apprezzamento del singolo giudice la valutazione circa le modalità di trattazione più consone al conseguimento dell'obiettivo finale, che è quello di assicurare la definizione incrementale (con sentenza o con altre modalità) dei procedimenti pendenti.

Il presente Piano straordinario, immediatamente esecutivo, viene adottato in deroga ad ogni precedente provvedimento emesso dal Presidente Vicario dott. Silvio M. Piccinno.

Tanto premesso, il Presidente del Tribunale

DISPONE

- i giudici interessati dal presente Piano straordinario, il personale amministrativo e i funzionari addetti all'Ufficio per il processo in servizio presso il Tribunale di Lagonegro concorrono all'attuazione del Piano, nei termini e con le modalità in precedenza indicati;
- ai dott.ri Giuliana Santa Trotta e Aniello Maria De Piano saranno assegnati 20 procedimenti di contenzioso ordinario, iscritti negli anni 2022/2023 e aventi ad oggetto opposizioni a decreto ingiuntivo o controversie in tema di diritto bancario, che dovranno essere decise, con sentenza o in altro modo, entro e non oltre il 30.6.2026.
- con separato decreto saranno individuati i procedimenti da assegnare ai giudici testè indicati;
- fino al 30 giugno 2026, per quanto strettamente necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nel presente Piano, sono sospesi i limiti ordinari relativi ai "carichi esigibili" riguardanti i giudici togati (rideterminati nella misura indicata in parte motiva), nonché tutti i criteri attualmente vigenti in ordine alla calendarizzazione dei procedimenti e di priorità nella trattazione e nella definizione delle controversie;
- fino a 30 giugno 2026 i giudici sono autorizzati, per quanto funzionale alla realizzazione del presente Piano, anche in deroga alle previgenti disposizioni organizzative, a fissare udienze straordinarie, a concentrare affari aventi tematiche analoghe, ad anticipare o posticipare procedimenti già fissati, ad organizzare



udienze anche di sola trattazione scritta, a concentrare nella medesima udienza procedimenti da remoto senza limiti di quantità, a differire oltre il termine del 30.6.2026 procedimenti che per il numero delle parti, ovvero per le questioni dedotte in lite, si rivelino di complessa trattazione (salva ogni diversa valutazione da affettarsi dal giudice nel singolo caso offerto alla sua cognizione);

- della utile partecipazione al presente Piano straordinario da parte dei giudici a qualunque titolo coinvolti sarà fatta espressa menzione nelle successive valutazioni di professionalità, affinché gli organi di autogoverno ne possano tener conto nelle determinazioni di competenza, ai sensi della previsione di cui alla delibera C.S.M. del 3 settembre 2025;

- con cadenza bimestrale saranno indette riunioni dei giudici interessati dal Piano straordinario al fine di valutare i risultati e di predisporre, ove necessario, eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e la sua efficacia avrà termine il 30.6.2026.

Si comunichi:

- al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione, all'indirizzo protocollo.csm@giustiziacert.it, nonché alla settima commissione alla mail settima@csm.it, senza inserimento su COSMAPP;
- alla Sig.ra Presidente della Corte d'Appello e al Consiglio Giudiziario;
- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro;
- ai giudici togati e onorari del settore civile;
- ai responsabili amministrativi delle sezioni civili e del lavoro.

Lagonegro, 2.10.2025.

Il Presidente del Tribunale
dott. Romano Gibboni

